



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

29.11.2023

Rapporto esplicativo concernente la revisione del novembre 2023 dell'ordinanza sulla geoinformazione

Indice

1.	Punti essenziali del progetto	1
	Aggiunta all'ordinanza sulla geoinformazione.....	1
2.	Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni.....	1
3.	Conseguenze su economia, ambiente e società.....	1

1. Punti essenziali del progetto

Aggiunta all'ordinanza sulla geoinformazione

La prevista modifica dell'ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (OGI, RS 510.620) contiene l'inserimento del set di geodati di base «Progetti di grandi impianti fotovoltaici di cui all'articolo 71a LEn» nel catalogo dei geodati di base del diritto federale (allegato 1 OGI).

L'articolo 9h OEn, entrato in vigore il 1° aprile 2023, ha introdotto una disposizione che impone all'UFE di allestire un elenco accessibile al pubblico con diverse informazioni sui progetti grandi impianti fotovoltaici di cui all'articolo 71a LEn.

Se a seguito dell'entrata in vigore di una nuova base giuridica vengono introdotti nuovi geodati di base della Confederazione, questi devono essere inseriti nell'allegato 1 OGI. Questo passo è stato dimenticato in occasione dell'entrata in vigore del nuovo articolo 9h OEn, per cui viene recuperato con la revisione dell'OEn ora prevista.

Con l'inserimento dei progetti di grandi impianti fotovoltaici di cui all'articolo 71a LEn nell'allegato 1 OGI, vengono incluse anche tutte le fasi intermedie da notificare di cui all'articolo 9h capoverso 1 OEn. Ciò significa che l'impianto non viene integrato nel sistema di geoinformazione come impianto di produzione dell'elettricità, conformemente all'articolo 69a OEn, solo dopo la sua messa in esercizio, ma già durante le varie fasi di pianificazione e di realizzazione; ciò consente di avere una visione d'insieme dello stato dei progetti per la verifica del limite di 2 TWh di cui all'articolo 71a capoverso 1 LEn.

2. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni

La modifica dell'ordinanza non comporta particolari conseguenze finanziarie, a livello di personale né di altro tipo per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

3. Conseguenze su economia, ambiente e società

Il progetto non ha alcuna conseguenza di rilievo su economia, ambiente e società.